

SOMMARIO

	NOVITÀ	♦ Sintesi	Pag. 1
	APPROFONDIMENTI	♦ Determinazione base imponibile Irap per l'A.S.D. ♦ Proroga dei termini di versamento delle imposte ♦ Studi di settore per associazioni e società sportive dilettantistiche ♦ Fattura elettronica per operazioni con la Pubblica Amministrazione	Pag. 2 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6
	STRUMENTI OPERATIVI	♦ Compilazione del Modello 770/2014 Semplificato ♦ Esempi di compilazione del Modello 770/2014 Semplificato	Pag. 7 Pag. 8
	SCADENZARIO	♦ Principali adempimenti relativi al mese di luglio 2014	Pag. 10



NOVITÀ

Sintesi

MANCATO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMU-TASI

Ris. Mef. 23.06.2014, n.1/DF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che, date le difficoltà applicative, sussistano le condizioni per cui i Comuni possono considerare applicabili le disposizioni dello Statuto del Contribuente, stabilendo un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16.06.2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti di IMU e Tasi senza applicazione di sanzioni e interessi.

CALCOLO DEL LIMITE DEI PROVENTI PER ASSOCIAZIONE IN REGIME 398

La normativa condiziona il regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/1991 al mancato superamento del limite di proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali pari a €250.000. Poiché nella determinazione dello stesso deve essere applicato il principio di "cassa", rileva il momento di pagamento della fattura per sponsorizzazioni. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sez. III), con sentenza 11.11.2013, n. 200.

SPORTIVI DILETTANTI E PROFESSIONISTI

[Trib. Venezia 27.05.2014, n. 380](#)

La qualifica di sportivo professionista dipende dalle seguenti condizioni:

- esercizio di attività sportiva a titolo oneroso;
- con carattere di continuità;
- nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione professionistica dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, in osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Non è sufficiente, dunque, che vi sia una prestazione sportiva con i caratteri dell'onerosità e della continuità, bensì deve trattarsi di prestazione dell'attività svolta nei settori qualificati come professionisti dalle federazioni sulla base delle direttive impartite dal Coni. Si tratta di una precisa scelta legislativa che non può essere aggirata configurando rapporti professionistici "di fatto".

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita IVA: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato
SITO WEB: www.ratio.it
E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon
CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Lorenzia Binda, Anselmo Castelli,
Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon
COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, L. Dall'Oca, G.P. Tosoni
HANNO COLLABORATO:
G. Beschi, L. Binda, C.E. Corona, A. Pratesi, M.E.
Roncato, R. Stanghellini, M. Todeschi, F. Vollono, S.
Zanon

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli S.r.l. titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.



APPROFONDIMENTI

Determinazione base imponibile Irap per l'A.S.D.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nell'ambito applicativo dell'Irap; la base imponibile è diversa a seconda che l'associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

Nel primo caso, la base imponibile è data dalla somma di:

- retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
- compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, se hanno optato per il regime 398/1991, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando, cioè, il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

- le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
- i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituali;
- gli interessi passivi.

Una volta determinata la base imponibile, per stabilire l'ammontare dell'Irap dovuta si applicherà la percentuale del 3,90% (o altra aliquota prevista da legge regionale).

ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE ISTITUZIONALE Sistema retributivo	<ul style="list-style-type: none"> • Retribuzioni da lavoro dipendente (+) • Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (+) • Compensi per collaborazioni coordinate e continuative (+) • Compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (+) • Deduzioni spese per il personale¹ (-) 			
	Base imponibile			(=)
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE Sistema misto	Senza opzione per regimi forfetari di determinazione del reddito	Per l'attività istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> • La base imponibile è determinata applicando il metodo retributivo. • L'ammontare degli emolumenti indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibili alle attività commerciali. 	
	Con opzione per regimi forfetari di determinazione del reddito	Per l'attività commerciale Criterio contabile	La base imponibile è determinata secondo i criteri previsti per le imprese, con applicazione di pro-rata per i costi promiscui.	
			<ul style="list-style-type: none"> • Reddito d'impresa forfetario (+) • Retribuzioni² (+) • Compensi² (+) • Interessi passivi (+) • Deduzioni spese per il personale³ (-) 	
			Base imponibile	(=)
INDENNITÀ E RIMBORSI Art. 67 TUIR	<ul style="list-style-type: none"> • Non concorrono alla formazione della base imponibile Irap: <ul style="list-style-type: none"> - le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa; - i premi e i compensi erogati agli sportivi dilettanti e ai collaboratori che svolgono funzioni di natura amministrativo-gestionale di carattere non professionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. 			
CALCOLO DELL'IMPOSTA	Base imponibile	x	Aliquota	= Irap dovuta

Note

1. Redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia e deduzioni previste dall'art.11, c. 1, lett. a), n. 5 D. Lgs. 446/1997 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo).
2. Applicazione del pro-rata per i costi promiscui.
3. Deduzioni di cui all'art. 11, c.1, lett. a) D.Lgs. 446/1997 (contributi per assicurazioni obbligatorie; deduzione forfettaria di € 4.600,00 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato - elevata a € 9.200,00 per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – importi incrementati, rispettivamente, a € 10.600 e 15.200 per i lavoratori di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni; contributi previdenziali e assistenziali; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione e lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo).

**Determinazione base imponibile Irap per l'A.S.D. (segue)****Esempio****Associazione sportiva con attività istituzionale e commerciale che ha optato per il regime forfettario 398/1991**

BASE IMPONIBILE IRAP	=	Reddito	+	Costi	-	Deduzioni
		Proventi commerciali conseguiti Nella misura del 3%		<ul style="list-style-type: none"> • Retribuzioni al personale dipendente • Compensi a collaboratori e lavoratori autonomi occasionali • Interessi passivi (per le associazioni che svolgono anche attività commerciale) 		<ul style="list-style-type: none"> • Contributi Inail • Spese apprendisti, disabili e dipendenti CFL • Compensi, premi, indennità a sportivi dilettanti

Dati

- L'associazione sportiva dilettantistica Alfa ha conseguito, nel 2013, proventi di natura commerciale pari a € 80.000,00. L'ente ha erogato compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale pari a € 5.600,00, così suddivisi:
 - € 2.000,00 relativi all'attività istituzionale;
 - € 3.600,00 relativi all'attività commerciale.

Calcolo Irap

	Imponibile	
Proventi commerciali: € 80.000,00 x 3%	€ 2.400,00	+
Compensi lavoro autonomo occasionale (esclusi art. 67 TUIR)	€ 5.600,00	+
Totale	€ 8.000,00	=
Deduzione (per imponibile Irap fino a € 180.759,91)	€ 7.350,00	-
Imponibile	€ 650,00	=
Irap dovuta (si ipotizza l'aliquota ordinaria pari al 3,90%)	€ 25,35	

Compilazione modello Irap 2014

Sez. I Enti privati non commerciali	IE1	Retribuzioni personale dipendente		,00
	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir	2.000	,00
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)	2.000	,00

- Omissis -

Sez. III Soggetti in regime forfettario	IE34	Reddito d'impresa determinato forfettariamente		2.400	,00
	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme		3.600	,00
	IE36	Interessi passivi		,00	,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)		6.000	,00

- Omissis -

Sez. VI Valore della produzione netta		Estero		Italia	
		1	2	3	
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	2.000,00	,00	2.000,00	
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00	
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	6.000,00	,00	6.000,00	
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00	
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00	
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00	
IE53	Totale valore della produzione	,00	,00	8.000,00	
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00	
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00	
IE56	Deduzione per ricercatori			,00	
IE57	Ulteriore deduzione			7.350,00	
IE58	Valore della produzione (aliquota del settore agricolo 1, altre aliquote 2, 3,90)		3,90	650,00	



Proroga dei termini di versamento delle imposte

Con DPCM del 13.06.2014 è stata approvata la proroga dal 16.06.2014 al 7.07.2014, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi Irap, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. I pagamenti potranno essere effettuati dal 8.07.2014 al 20.08.2014, con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga riguarda, tra gli altri, i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore possono fruire della suddetta proroga.

VERSEMENTI DELLE IMPOSTE PER ENC

Studi di settore	Scadenze ordinarie		Scadenze prorogate	
	Senza interessi	Con interessi	Senza interessi	Con interessi
No	16.06.2014	16.07.2014	---	---
Sì ⁽¹⁾	16.06.2014	16.07.2014	7.07.2014	20.08.2014

Tavola

Rateizzazione delle imposte

SCADENZE ORDINARIE	Ente titolare di partita IVA				
	Rata	Versamento	Interessi%	Versamento⁽²⁾	Interessi%
	1 ^a	16.06	0,00	16.07	0,00
	2 ^a	16.07	0,33	20.08	0,33
	3 ^a	20.08	0,66	16.09	0,66
	4 ^a	16.09	0,99	16.10	0,99
	5 ^a	16.10	1,32	17.11	1,32
	6 ^a	17.11	1,65		
	Ente non titolare di partita IVA				
	Rata	Versamento	Interessi%	Versamento⁽²⁾	Interessi%
	1 ^a	16.06	0,00	16.07	0,00
	2 ^a	30.06	0,16	31.07	0,16
	3 ^a	31.07	0,49	1.09	0,49
	4 ^a	1.09	0,82	30.09	0,82
5 ^a	30.09	1,15	31.10	1,15	
6 ^a	31.10	1,48	1.12	1,48	
7 ^a	1.12	1,81			
SCADENZE PROROGATE	Ente titolare di partita IVA interessato dagli studi di settore				
	Rata	Versamento	Interessi%	Versamento⁽²⁾	Interessi%
	1 ^a	7.07	0,00	20.08	0,00
	2 ^a	16.07	0,10	16.09	0,29
	3 ^a	20.08	0,43	16.10	0,62
	4 ^a	16.09	0,76	17.11	0,95
	5 ^a	16.10	1,09		
	6 ^a	17.11	1,42		
	Ente non titolare di partita IVA interessato dagli studi di settore				
	Rata	Versamento	Interessi%	Versamento⁽²⁾	Interessi%
	1 ^a	7.07	0,00	20.08	0,00
	2 ^a	31.07	0,26	1.09	0,11
	3 ^a	1.09	0,59	30.09	0,44
	4 ^a	30.09	0,92	31.10	0,77
5 ^a	31.10	1,25	1.12	1,10	
6 ^a	1.12	1,58			

Note

⁽¹⁾ Con ricavi inferiori a € 5.164.569 e tenuti, in base ai termini ordinari, a effettuare i versamenti entro il 16.06.2014.

⁽²⁾ In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.



Studi di settore per associazioni e società sportive dilettantistiche

Anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono soggette all'applicazione degli studi di settore qualora, in relazione all'attività commerciale svolta, sia stato approvato il relativo studio di settore. Per gli enti che hanno optato per un regime forfettario di determinazione del reddito, quale il regime 398/1991, non si applica l'accertamento basato sugli studi di settore. Tuttavia, gli stessi saranno comunque tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, con esclusione dei quadri relativi agli elementi contabili.

ATTIVITÀ INTERESSATA

In presenza dei necessari presupposti, la compilazione degli studi di settore riguarda la sola **attività commerciale** svolta.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O ORDINARIA

Associazioni sportive dilettantistiche

Deve essere compilato il modello degli studi di settore se per il codice attività corrispondente all'attività svolta è stato approvato il relativo studio di settore.

Società sportive dilettantistiche

- Trattandosi di società di capitali le SSD sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria.
- Se l'attività svolta è soggetta all'applicazione dello studio di settore, le società sportive dilettantistiche devono compilare il relativo modello.

REGIME FORFETTARIO Ex L. 398/1991

Svolgimento di attività per la quale è **stato approvato** lo studio di settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore, ma obbligo di compilazione e invio del modello senza i dati contabili.

Codice causa di esclusione (Unico 2014): "8"

Svolgimento di attività per la quale **non** è stato approvato lo studio di settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore ed esonero da compilazione e invio del modello.

Tavola esemplificativa

Principali codici attività per l'attività sportiva

Codice attività	Descrizione	Studio di settore
93.11.20	Gestione di piscine	UG83U
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di club sportivi: <ul style="list-style-type: none"> - gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro; pallavolo; basket, ecc.; - attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e delle scuderie di vetture da corsa. • Dalla classe 93.12 sono escluse: <ul style="list-style-type: none"> - istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali, cfr. 85.51; - gestione di impianti sportivi, cfr. 93.11. 	Non è stato approvato lo studio di settore
93.19.10	<ul style="list-style-type: none"> • Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi: <ul style="list-style-type: none"> - attività di produttori o promotori di eventi sportivi; - attività di leghe e federazioni sportive; - attività legate alla promozione di eventi sportivi. 	
85.51.00	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi sportivi e ricreativi: <ul style="list-style-type: none"> - formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket, ecc.); - centri e campi scuola per la formazione sportiva; - corsi di ginnastica; - corsi o scuole di equitazione; - corsi di nuoto; - istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi; - corsi di arti marziali; - corsi di giochi di carte (es. bridge); - corsi di yoga. • Dalla classe 85.51 è esclusa: <ul style="list-style-type: none"> - formazione culturale, cfr. 85.52. 	



Fattura elettronica per operazioni con la Pubblica Amministrazione

Dal 6.06.2014 è obbligatoria la fatturazione elettronica per i fornitori di Ministeri, ivi inclusi gli uffici periferici e territoriali (tra cui le scuole), Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza. L'obbligo si applicherà dal 31.03.2015 ai restanti enti nazionali comprese le amministrazioni locali. A partire dai 3 mesi successivi a queste date, le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Per richiedere supporto di natura informativa è possibile utilizzare il form on line disponibile sul medesimo sito o, in alternativa, contattare il numero verde **800 299 940**.

OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA	Ambito applicativo	L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche , nonché con le amministrazioni autonome , anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica .	
	Decorrenza	6.06.2014	Ministeri (inclusi gli uffici periferici e territoriali tra cui anche le scuole), Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
		31.03.2015 (in precedenza 6.06.2015)	Altre amministrazioni pubbliche e amministrazioni locali.
FATTURA ELETTRONICA	Trasmissione	La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (Agenzia delle Entrate, mediante Sogei). La fattura si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.	
	Formato	I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, con apposizione della firma elettronica qualificata o digitale.	
	Codice univoco IPA	<ul style="list-style-type: none"> • La fattura elettronica, fra i dati obbligatori riporta i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. • Ciascuna pubblica amministrazione, ottenuti dall'IPA il codice univoco, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, che hanno l'obbligo di utilizzarlo in sede di emissione della fattura. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">In assenza del codice univoco la fattura è rifiutata dal Sistema di Interscambio.</div>	
	Codici Cig e Cup	<p>Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica deve riportare:</p> <p>il Codice identificativo di gara (CIG), salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L'esclusione interessa per esempio le fatture emesse in relazione a figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto.</div> <p>il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.</div>	
	Pagamento	Le amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.	



[ESEMPIO DI FATTURA SINGOLA, CON VISUALIZZAZIONE ATTRAVERSO FOGLIO DI STILE](#)



STRUMENTI OPERATIVI

Compilazione del Modello 770/2014 Semplificato

L'obbligo di presentare il Modello 770 per l'associazione/società sportiva dilettantistica si verifica nel caso in cui l'associazione abbia corrisposto in un periodo d'imposta somme a titolo di:

- **indennità di trasferta e rimborsi forfettari** di spese;
- **premi e compensi** per l'esercizio diretto dell'attività sportiva;
- **compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale**;
- **compensi agli amministratori**;
- **retribuzioni ai dipendenti**.

In questi casi l'associazione sportiva assume la veste di **sostituto d'imposta** e ha l'obbligo:

- di rilasciare ai destinatari delle somme (entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) una **certificazione annuale** in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
- di predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

La scadenza per l'invio telematico del Modello 770/2014 è fissata per il **31.07.2014**.

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Devono essere indicati i dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

- Devono essere indicati:
 - i compensi erogati ai lavoratori autonomi;
 - le indennità di trasferta;
 - i rimborsi forfettari di spese;
 - i premi e i compensi per l'esercizio diretto dell'attività sportiva;
 - i compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale.

Anche se di importo inferiore a €7.500,00

Rimborsi spese

Non devono essere indicati i rimborsi per spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate **al di fuori** del Comune di residenza.

ESPOSIZIONE DEI DATI

Dati fiscali

Gli importi relativi ai dati fiscali devono essere indicati mediante **arrotondamento** alla 2° cifra decimale.

- Esempi:
 - 55,505 diventa 55,51;
 - 65,626 diventa 65,63;
 - 65,493 diventa 65,49.

ADDIZIONALI

Per i premi e compensi erogati per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica deve essere indicata l'addizionale regionale e comunale (se deliberata).



Esempi di compilazione del Modello 770/2014 Semplificato

Presentiamo alcuni esempi di compilazione del Modello 770/2014 Semplificato – Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Esempio n. 1 Compensi da attività sportive

Dati esempio

- Compenso corrisposto nel 2013 ad atleta dilettante: € 35.000,00.
- Si ipotizza che l'addizionale regionale sia pari allo 0,90% e l'addizionale comunale sia stata deliberata nella misura dello 0,40%.
- Fino a € 7.500,00 non si applica alcuna ritenuta.
- Oltre a € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 annui (**su € 20.658,28**) ritenuta a titolo d'imposta (23% + 0,90% + 0,40%).
- Oltre € 28.158,28 annui (**su € 6.841,72**) ritenuta a titolo d'acconto (23% + 0,90% + 0,40%).

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
Causale 19	Anno 20	Anticipazione 21	Ammontare lordo corrisposto 22	23
N		<input type="checkbox"/>	35.000,00	
Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25	Imponibile 26	Ritenute a titolo d'acconto 27	
3	7.500,00	27.500,00	1.573,60	
	Ritenute a titolo d'imposta 28	Ritenute sospese 29	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30	
	4.751,40		61,58	
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31	Addizionale Regionale sospesa 32	Addizionale comunale a titolo d'acconto 33	
	185,92		27,37	
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34	Addizionale comunale sospesa 35	Imponibile anni precedenti 36	
	82,63			
	Ritenute operate anni precedenti 37	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38	Contributi previdenziali a carico del percipiente 39	
	Spese rimborsate 40	Ritenute rimborsate 41		

Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti

Esempio n. 2

Compenso corrisposto a lavoratore autonomo occasionale senza superamento del limite previdenziale di esenzione di € 5.000,00

Dati esempio	€		
	€	4.000,00	Compenso soggetto a ritenuta del 20%
	€	800,00	Ritenuta d'acconto del 20%

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
Causale 19	Anno 20	Anticipazione 21	Ammontare lordo corrisposto 22	23
M		<input type="checkbox"/>	4.000,00	
Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25	Imponibile 26	Ritenute a titolo d'acconto 27	
		4.000,00	800,00	
	Ritenute a titolo d'imposta 28	Ritenute sospese 29	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30	
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31	Addizionale Regionale sospesa 32	Addizionale comunale a titolo d'acconto 33	
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34	Addizionale comunale sospesa 35	Imponibile anni precedenti 36	
	Ritenute operate anni precedenti 37	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38	Contributi previdenziali a carico del percipiente 39	
	Spese rimborsate 40	Ritenute rimborsate 41		



Esempi di compilazione del Modello 770/2014 Semplificato (segue)

Esempio n. 3

Compensi corrisposti per prestazioni assoggettate a regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000) e per prestazioni di soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi).

Dati esempio	€	2.000,00	Competenze esenti da ritenuta
	€	80,00	Rivalsa Inps del 4% addebitata al cliente

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale 19	Anno 20	Anticipazione 21	Ammontare lordo corrisposto 22	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 23
		A		<input type="checkbox"/>	2.080,00	
	Codice 24	Altre somme non soggette a ritenuta 25		Imponibile 26	Ritenute a titolo d'acconto 27	
		3		2.080,00		
	Ritenute a titolo d'imposta 28	Ritenute sospese 29		Addizionale Regionale a titolo d'acconto 30		
	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 31	Addizionale Regionale sospesa 32		Addizionale comunale a titolo d'acconto 33		
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 34	Addizionale comunale sospesa 35		Imponibile anni precedenti 36		
	Ritenute operate anni precedenti 37	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 38		Contributi previdenziali a carico del percipiente 39		
	Spese rimborsate 40	Ritenute rimborsate 41				

Esempio n. 4

Recupero versamento di ritenute in eccesso

Dati esempio	<ul style="list-style-type: none"> In un mese sono state versate erroneamente in eccesso € 500 di ritenute, utilizzando il codice tributo 1040. Il mese successivo si è provveduto al recupero dell'eccedenza sul totale ritenute dovute pari a € 8.000,00, utilizzando il codice tributo 1040.
---------------------	---

Prospetto ST												
Sezione I												
Erario												
Periodo di riferimento		Ritenute operate		Versamento crediti recuperati		Importi utilizzati a scomputo		Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ST2	05	2013	11.500,00									
Importo versato		Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo		Data di versamento		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	12.000,00			<input type="checkbox"/>				1040	<input type="checkbox"/>	17	06	2013
ST3	06	2013	8.000,00									
	7.500,00			<input type="checkbox"/>				1040	<input type="checkbox"/>	16	07	2013
Prospetto SX												
SX1												
Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno		Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale		Credito derivante da compenso per assistenza fiscale		Versamenti 2013 in eccesso		Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				500,00								
Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24		Crediti maturati nel 2013		Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013		Credito da utilizzare in compensazione		Credito di cui si chiede il rimborso		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Importo complessivo SX4			500,00	500,00								



SCADENZARIO

Principali adempimenti relativi al mese di luglio 2014

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 7 luglio	Imposte dirette	<p>Unico 2014⁽¹⁾ - Termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi"⁽¹⁾ - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2013 da parte dei sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p>
	IVA	<p>Versamento⁽¹⁾ - Versamento IVA anno 2013 per i contribuenti interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2014, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2014.</p>
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	<p>Versamento⁽¹⁾ - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore, già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.</p>
Martedì 15 luglio	IVA	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni In regime 398/1991	<p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Mercoledì 16 luglio	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.</p> <p>UNICO 2014 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.</p> <p>Modello Irap 2014 - Termine di versamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore), con la maggiorazione.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2013 da parte dei sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p>
	IVA	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Versamento - Versamento IVA anno 2013 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2014, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2014, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2014.</p>

30 giugno 2014



Principali adempimenti relativi al mese di luglio 2014 (segue)

Scad. 2014	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 luglio (segue)	Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	Inps gestione ex-Enpals	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Venerdì 25 luglio	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Giovedì 31 luglio	Imposte dirette	Unico 2014 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Modello 770 Semplificato e Ordinario - Termine di presentazione telematica del modello 770/2014 Semplificato e del modello 770/2014 Ordinario.
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o trimestre precedente, mediante il modello polivalente.
		Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese o trimestre precedente, mediante il modello polivalente.
Libro unico del lavoro	Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2014. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.	
Inps gestione ex Enpals	Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L'invio mediante flusso XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013).	

Nota	<p>^{1.}</p> <ul style="list-style-type: none"> I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16.06.2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: <ul style="list-style-type: none"> entro il giorno 7.07.2014, senza alcuna maggiorazione; dal 8.07.2014 al 20.08.2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono, inoltre, della proroga i contribuenti che partecipano in regime di trasparenza fiscale a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. 	D.P.C.M. 13.06.2014 in G.U. 16.06.2014, n. 137 --- Comunicato MEF 14.06.2014
	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	